

E' stata fondata il 27 Novembre 1909, ed è passata attraverso le sedi di Piazza del Mercato Vecchio e Lungadige Panvinio

La Croce Verde spegne 100 candeline

P.A.V Verona (Pubblica assistenza volontaria), meglio conosciuta come Croce Verde, compie i primi 100 anni della sua esistenza, e sarà per questo festeggiata alla Gran Guardia il prossimo 28 Novembre. La Croce Verde di Verona è un ente totalmente gratuito che presta soccorso e pronto intervento nell'ambito delle emergenze sanitarie. Funziona grazie a 1.500 volontari i quali, turno dopo turno, mettono da parte il proprio interesse per dedicarsi totalmente al prossimo. Garantisce inoltre assistenza nella stagione estiva durante gli spettacoli in Arena, e nella stagione invernale in occasione degli incontri sportivi al Bentegodi. E' stata fondata il 27 Novembre 1909, ed è passata attraverso le sedi di Piazza del Mercato Vecchio

(1910) e Lungadige Panvinio (1925) per poi conoscere un notevole sviluppo alla fine del XX° secolo. Ora come ora sono attive le seguenti sedi: Sede Centrale, Verona Centro, Verona2 Borgo Venezia, San Giovanni Lupatoto, Castel d'Azzano, Grezzana, Isola della Scala, Legnago, Lessinia, Villafranca, Valpolicella. Ma l'attività della Croce Verde, che oggi nonostante le difficoltà riesce a dare un servizio rapido e continuativo ha conosciuto in passato gli stenti di una Verona povera e devastata dalla guerra, quando i sacrifici erano veramente tali e la sede veniva bombardata e distrutta. Allora, bastava una radio, bottino di guerra, e qualche vecchia lettiga per fare un grande e faticoso lavoro. Ma come si diventa volontari del-



la croce verde? E' indispensabile prendere parte ad un corso teorico di 30 ore e ad uno pratico di 50: tali lezioni sono impartite da volontari più anziani, continuamente aggiornati tramite appositi corsi. Uno dei più anziani è sicuramente Stefano Padovani, imprenditore e ventenne soccorri-

tore: la sua squadra è composta da sette elementi, con i turni che vanno dalle 19 alle 6: "Appena arrivati occorre mettere in atto i controlli di routine che prevedono che l'attrezzatura in dotazione sia funzionante ed efficiente. E che gli zaini siano giustamente equipaggiati. Poi si attende di intervenire" -spiega- "Certo, magari aspettando la chiamata viene fame e allora una pastasciutta ciscappa", prosegue, "Ma quel che ci fa sorridere è che il più delle volte quando

i piatti sono lì belli e pronti sulla tavola imbandita, arriva la chiamata e senza darti nemmeno il tempo di impugnare la forchetta, scappiamo a bordo dell'ambulanza".

La croce verde ad oggi si avvale dei mezzi migliori per prestare servizio al meglio delle potenzialità, e non mancano gli aiuti da parte di associazioni esterne. Il Rotary ha organizzato una serata a favore della Croce Verde che si terrà al Circolo Ufficiali di Castelvecchio, nella quale a ciascun volontario sarà consegnato un defibrillatore. E così, a casa come al lavoro, saremo sicuri che ci sarà sempre qualcuno pronto a lasciar da parte un fumante piatto di pasta per venire a soccorrerci.

Alberto Bagnara



dalla parte del consumatore

L'accertamento fiscale con redditometro non è infallibile

Non è legittimo l'accertamento fiscale cd "Redditometro" allorché gli elementi considerati dall'Agenzia delle Entrate per ricalcolare il reddito del contribuente (ad es. il possesso di una o più vetture, l'acquisto di immobili, barche ecc.) siano frutto di elargizioni o finanziamenti del coniuge e/o familiari.

Sono queste le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. CTP di Lecce n.8 del 13.01.2009, sent. CTP di Lecce n.224 del 5.03.2009; disponibili sul sito www.studiolegalesances.it - sez. DOCUMENTI).

Le considerazioni dei giudici derivano dal fatto che seppur tale tipologia di accertamento trovi innesco da una serie di spese "anomale" (il principio è che se un soggetto sostiene determinate spese non può non avere un reddito al di sotto di una certa soglia), il contribuente ha sempre la possibilità di giustificare il suo operato, dimostrando che tali esborsi derivano da denaro messo a disposizione da altre persone.

I giudici in questione, infatti, dichiarano che "la giovane età del contribuente, la convivenza con il padre, provata sulla base di docu-

mentazione rilasciata dall'anagrafe del Comune e la circostanza che lo stesso lavorasse alle dipendenze del padre ... lasciano presumere, anche in base a quanto notoriamente accade nella realtà sociale in cui la vicenda si svolge, che l'acquisto dell'abitazione sia avvenuta per effetto di una donazione del padre" (si veda sent. CTP di Lecce n.224 del 5.03.2009).

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, risulta senza dubbio importante per il contribuente riuscire a dimostrare la correttezza del proprio operato, dando prova - attraverso ad esempio la tenuta di copia degli assegni bancari, la dichiarazione del donante, ecc. - che determinate spese sono state sostenute grazie all'aiuto di terzi.

Tali accortezze del contribuente sono sicuramente importanti poiché questa tipologia di accertamento fiscale nei prossimi anni verrà sempre più utilizzata dal fisco. È importante, dunque, evidenziare i tratti fondamentali di questo tipo di accertamento.

La normativa, relativamente al funzionamento e all'utilizzo del Redditometro, è individuabile nell'articolo 38 del D.P.R.

nr.600/73 dove risulta chiara la sua finalità, consistente nel valutare presuntivamente il reddito di una persona fisica sulla base di alcuni elementi.

Tali elementi sono definiti "indici di capacità contributiva", in quanto il possesso e/o la disponibilità di determinati beni o servizi fa presumere in capo alla persona un certo reddito.

Come anticipato, la logica della norma si basa sul fatto che colui che ha a disposizione determinati beni deve necessariamente avere i mezzi economici per il loro acquisto e il relativo sostenimento delle spese.

I beni e servizi indicativi della capacità contributiva sono elencati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 10 settembre 1992 recante la "determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva", la quale individua:

- 1) gli aeromobili;
- 2) le navi e le imbarcazioni da diporto;
- 3) gli autoveicoli;
- 4) gli altri mezzi di trasporto a motore;

5) le abitazioni principali e secondarie (anche solo condotte in locazione);

6) i collaboratori familiari (ossia maggiordomi, colf, ecc.);

7) i cavalli da corsa;

8) le assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, quelle sulla vita e quelle contro gli infortuni). Una volta individuata la presenza di tali indici di capacità contributiva in capo alla persona scatta dunque il confronto tra il reddito presunto e quello dichiarato dalla stessa.

Il reddito presunto si ottiene mediante la moltiplicazione del valore di ciascun bene con un coefficiente predeterminato e stabilito per legge (ad esempio una vettura di 16hp, a gasolio, nell'anno 2004 ha un valore tabellare di euro 3.336,67 e un coefficiente di 5, il reddito presunto è pertanto di 16.683,35).

Ottenuto l'importo del reddito sintetico, quindi, la legge concede la possibilità all'ufficio di procedere all'accertamento se il reddito complessivo calcolato si discosta, per due o più periodi d'imposta, per almeno un quarto da quello dichiarato dal contribuente (ad esempio reddito dichiarato euro

100.000, il reddito presunto dall'ufficio deve essere di almeno euro 125.000).

Alla luce di quanto illustrato, dunque, si può ben comprendere l'importanza delle pronunce dei giudici di Lecce, i quali, oltre a considerare le cause di esclusione già previste dalla legge (ossia il caso in cui il reddito calcolato dall'ufficio è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta), danno la possibilità al contribuente di provare che determinate spese sono state sostenute grazie all'apporto di terzi.

Ciò determina sicuramente un utilizzo più equilibrato e corretto di tale accertamento fiscale, il quale, se utilizzato in modo improprio dal fisco, può colpire indiscriminatamente anche soggetti non evasori.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si consiglia di iscriversi al gruppo di Facebook S.O.S. FISCO (<http://www.facebook.com/group.php?gid=118592553830>). Il gruppo nasce a seguito dell'esperienza maturata dalla collaborazione dell'Avv. Matteo Sances con la "Libera Associazione Consumatori Europei". Questo gruppo, in particolare, è sorto con la finalità di fornire informazioni in merito alle principali problematiche del cittadino nei confronti del fisco.

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it